

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

IL CAPO DIPARTIMENTO

Prot. n. 3390 del 31/07/2014

VISTO il Reg. (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti <<de minimis>>, pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352;

VISTO il Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187 e, in particolare, gli articoli 28 e 30;

VISTO il Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella G.U.U.E. 1 luglio 2014, n. L 193 e, in particolare, gli articoli 20, 21, 24, 31 e 38;

VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, concernente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, di contabilità e finanza pubblica e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105, recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il D.M. del 13 febbraio 2014 n. 1622, registrato alla Corte dei Conti il 13 marzo 2014, foglio n. 1075, concernente l' individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105;

VISTO il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito in legge, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1 della legge 9 agosto 2013, n. 98.*

VISTO, in particolare, l'articolo 46 bis del citato decreto-legge, a tenore del quale al fine di favorire il rilancio del settore agricolo e di assicurare la realizzazione delle iniziative in campo agroalimentare connesse all'evento Expo Milano 2015 nonché per la partecipazione all'evento medesimo, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTO lo stanziamento sul capitolo n. 7620 - p.g.1 "Contributi a soggetti pubblici e privati per iniziative connesse all'EXPO 2015";

RITENUTO necessario dare attuazione ai principi di imparzialità, trasparenza, buon andamento, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa nella erogazione delle risorse iscritte nel Capitolo 7620, p.g. 1 e finalizzate *ex lege* all'erogazione contributi pubblici;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, pubblicare un Avviso pubblico per la concessione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di contributi finanziari a sostegno di progetti in campo agricolo, alimentare, forestale e della pesca e dell'acquacoltura connessi alle finalità dell'evento Expo Milano 2015.

DECRETA:

Art. 1

(Avviso pubblico)

1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali indice una selezione pubblica nazionale per l'erogazione di contributi finanziari a sostegno di progetti in campo agricolo, alimentare, forestale e della pesca e dell'acquacoltura connessi alle finalità dell'evento Expo Milano 2015, a valere sulle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 46 bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.

Art. 2

(Requisiti di ammissibilità)

- 1. Ai fini della erogazione dei contributi di cui al presente avviso, possono presentare domanda i seguenti soggetti :
 - a) enti pubblici, università, organismi di diritto pubblico e soggetti a prevalente partecipazione pubblica;
 - b) organismi privati, associazioni, fondazioni, consorzi, comitati ed altre istituzioni di carattere privato;
 - c) società, anche in forma cooperativa, imprese individuali, nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 4.
- 2. I beneficiari devono presentare, a pena di esclusione, un'autocertificazione, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, nella quale dichiarano quanto segue:
 - a) non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - b) non è pendente, nei propri confronti procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

- c) non sono impresa in difficoltà ai sensi della normativa dell'Unione europea richiamata in premessa;
- d) non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- e) non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Pubblica Amministrazione e non è stato commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
- f) non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui il beneficiario ha sede legale;
- g) non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.lgs. 159/2011 (disposizioni antimafia);
- non è pendente nei propri confronti un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale o incompatibile con il mercato interno.

(Requisiti dei progetti)

- 1. I progetti, riferiti al settore agricolo, alimentare, forestale e della pesca e dell'acquacoltura, devono prevedere attività che:
 - a) siano coerenti con le finalità di Expo 2015;
 - b) non abbiano finalità di lucro;
 - c) siano proposte da un unico soggetto o da un'aggregazione, anche temporanea, di soggetti, purché la domanda sia sottoscritta dal soggetto capofila;
 - d) siano realizzate entro il temine di chiusura dell'Evento Expo 2015;
 - e) prevedano la pubblicità del progetto.

Art. 4

(Azioni e spese ammissibili)

- 1. Sono ammissibili le seguenti azioni:
 - a) attività di ricerche di mercato, per l'ideazione e la progettazione di un prodotto;
 - b) trasferimento di conoscenze, azioni di informazione ed educazione alimentare;
 - c) azioni promozionali relative a organizzazione di eventi e pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito alle tematiche dell'evento Expo 2015;
 - d) azioni divulgative inerenti attività di ricerca e sviluppo nel settore agricolo, forestale, della pesca e dell'acquacoltura;
 - e) azioni di divulgazione in tema di sostenibilità sociale ed ambientale, della biodiversità e della cultura della legalità.
- 2. Tutti i materiali informativi, promozionali e multimediali devono essere presentati almeno in lingua italiana ed inglese.
- 3. Le spese ammissibili, che soddisfano tutte le condizioni di cui al capo I dei regolamenti UE n. 651/2014 e n. 702/2014, le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al capo III dei medesimi regolamenti UE n. 651/2014 e n. 702/2014, nonché le condizioni di cui

- al regolamento (UE) n. 1407/2013, sono riportate nell'elenco allegato (all. 1) che costituisce parte integrante del presente avviso.
- 4. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA.

(Termini e modalità di presentazione delle domande)

I soggetti interessati presentano domanda di sostegno finanziario, redatta secondo lo schema allegato (all. 2), dal 1° settembre al 30 settembre 2014, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione Generale della Qualità Agroalimentare e dell'Ippica, tramite Posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: saq.direzione@pec.politicheagricole.gov.it.

- 1. L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio dell'istante, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Direzione ove, per disguidi tecnici o per qualsiasi altro motivo, la domanda non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine sopra indicato. Non saranno in alcun caso prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà dell'istante.
- 2. La domanda diretta ad ottenere la concessione dei contributi deve essere corredata da apposita relazione descrittiva, che riporti gli elementi utili ai fini della valutazione del progetto, sulla base dei criteri enunciati nel successivo articolo 7, nonché da ogni altro utile elemento di conoscenza delle attività previste sotto il profilo organizzativo e finanziario. Unitamente alla domanda sono trasmessi un dettagliato cronoprogramma di svolgimento della iniziativa e il piano finanziario.

Art.6

(Criteri)

1. Le domande, ammissibili a contributo ai sensi degli articoli 2, 3, 4 e 5 per quanto attiene i requisiti di carattere generale, la correttezza della documentazione presentata e il rispetto dei termini, sono valutate e pesate in base ai criteri definiti nella scheda allegata (all. 3), tenendo conto degli atti di programmazione dell'Amministrazione.

Art. 7

(Iter istruttorio e determinazione del contributo)

- 1. La Commissione esaminatrice, appositamente designata dall' amministrazione, valuterà le proposte progettuali sulla base dei criteri di cui al precedente articolo 6 e secondo l'ordine di arrivo delle domande.
- 2. Nel corso dell'istruttoria la Direzione Generale della Qualità Agroalimentare e dell'Ippica potrà richiedere informazioni e/o integrazioni che dovranno essere fornite entro 10 giorni dalla data della Posta elettronica certificata (PEC) con cui è stata richiesta l'integrazione. La mancata o incompleta presentazione degli elementi richiesti entro tale termine dalla data della PEC di cui al presente comma, comporta l'esclusione della domanda.
- 3. A conclusione della valutazione di ogni singola domanda, il progetto che abbia ottenuto una valutazione par ad almeno 70/100 avrà diritto di accedere al contributo.
- 4. La pubblicità avviene tramite pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione.

(Ammontare del contributo)

- 1. Saranno finanziati tutti progetti che abbiano ottenuto una valutazione pari al almeno 70/100, fino all'esaurimento delle risorse disponibili, ciascuno per un importo massimo di €150.000.
- 2. L'assegnazione dei suddetti contributi è comunque subordinata all'osservanza dei seguenti principi:
 - a) i contributi non sono cumulabili con ulteriori sovvenzioni previste dall'Amministrazione a vario titolo per gli avvisi o bandi pubblici concernenti l'evento Expo 2015;
 - b) alle domande presentate ai sensi del presente decreto viene assegnato dall'Ufficio competente un solo contributo per soggetto richiedente. Qualora il soggetto presenti più domande viene finanziata quella con punteggio più elevato;
 - c) il contributo copre il 100% delle spese ritenute ammissibili ai sensi del precedente articolo 4 ed effettivamente sostenute.

Art. 9

(Liquidazione e rendicontazione del contributo)

- 1. A seguito della comunicazione di assegnazione del contributo da parte dell'Ufficio competente, il soggetto beneficiario deve, entro 30 giorni, comunicare all'Amministrazione, su carta libera, l'accettazione del contributo.
- 2. Nell'erogazione del contributo possono essere concesse anticipazioni sull'importo totale assentito, fino ad un massimo del 50%, previa presentazione di apposita garanzia fidejussoria. Gli Enti Pubblici e le università sono esentati da tale obbligo.
- 3. Ai fini della liquidazione del contributo deve essere presentata, entro 60 giorni dalla data di conclusione delle attività, una domanda di pagamento corredata dalla seguente documentazione:
 - relazione sull'attività svolta e copia dei materiali eventualmente prodotti;
 - elenco delle spese sostenute coerente con il piano finanziario presentato;
 - giustificativi di spesa (fatture o documenti contabili aventi forza probatoria equivalente in copia conforme e quietanzati), accompagnati dalla tracciabilità dei pagamenti effettuati (bonifici, ricevute bancarie, estratti conto in caso di pagamenti con assegni unitamente alla fotocopia degli assegni).
- 4. Il beneficiario è tenuto a comunicare gli estremi di un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, ai sensi della legge n. 136 del 2010.
- 5. Su richiesta dell'interessato e in presenza di adeguata motivazione, può essere concessa una proroga al termine suddetto, per una sola volta e per un periodo massimo di 90 giorni.
- 6. La rendicontazione dell'iniziativa deve corrispondere almeno al 70% del preventivo approvato, in caso contrario l'Amministrazione a sua discrezione può rideterminare l'importo assegnato o revocarlo.

(Obblighi specifici del beneficiario)

- 1. I soggetti assegnatari di contributi sono tenuti:
 - a) a far risultare su ogni tipo di materiale promozionale il marchio/logo del Ministero;
 - b) a sottoporre preventivamente al competente Ufficio il materiale in bozza per le necessarie verifiche sul corretto utilizzo del logo ministeriale;
 - c) nel caso di impossibilità di dare avvio al progetto o di rinvio dello stesso, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione, la quale si riserva di rinviare, sospendere o revocare l'erogazione del contributo.

Art.11

(Responsabilità degli organizzatori)

- 1. Il Ministero non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari.
- 2. Nessun rapporto di obbligazione di terzi può esser fatto valere nei confronti del Ministero.

Art.12

(Revoca del contributo)

- 1. Il contributo è revocato, con provvedimento del Dirigente dell' Ufficio competente, nei seguenti casi:
 - a) mancata realizzazione dell'iniziativa;
 - b) utilizzazione difforme dalla destinazione indicata nel provvedimento di concessione;
 - c) mancata presentazione della documentazione a rendiconto delle spese sostenute entro i termini di cui all'art. 9;
 - d) mancato rispetto degli adempimenti di legge;
 - e) accertate situazioni di irregolarità gravemente pregiudizievoli del buon esito dell'iniziativa;
 - f) reiterate situazioni di violazione delle condizioni di assegnazione del contributo, ivi compresa l'errata diffusione del marchio/logo del Ministero nel materiale promozionale realizzato dagli organizzatori per il progetto sovvenzionato;
 - g) mancata diffusione del marchio/logo del Ministero nel materiale realizzato dagli organizzatori per il progetto sovvenzionato.

Art.13

(Sanzioni)

1. I soggetti incorsi nell'applicazione della revoca del contributo ai sensi del precedente articolo devono restituire gli importi eventualmente loro liquidati, oltre interessi.

(Esenzione dalla notifica ed entrata in vigore)

- 1. I contributi, concessi in conformità al presente decreto, sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'UE ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti <<de minimis>>, pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352, dell'art. 3 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187, dell'art. 3 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella G.U.U.E. 1 luglio 2014, n. L 193.
- 2. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali delle ricevute contrassegnate dal numero di identificazione degli aiuti.

Art. 15

(Disposizioni finali)

- 1. Il responsabile del procedimento è il dott. Giuseppe Sallemi, Dirigente del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
- 2. Il presente decreto è inviato all'organo di controllo per la registrazione.
- 3. Avverso il presente avviso può essere proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione di Roma.

Il presente avviso e tutti gli atti ad esso collegati sono pubblicati sul sito internet www.politicheagricole.it

Il Capo Dipartimento Luca Bianchi